



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO
UFFICIO 3 – *Pianificazione, gestione del personale e contenzioso*

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*” e successive modificazioni;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante “*Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola*”;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*” e successive modificazioni e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il “*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*”;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “*Codice dell'ordinamento militare*”, e in particolare gli articoli 678 e 1014;

Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*” e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12, del 2 settembre 2010, relativa a *“Procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC”*;

Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale sono state emanate le *“Linee guida sulle procedure concorsuali”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e successive modificazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”* che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell’amministrazione digitale”* e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* che prevede, all’articolo 4, comma 45, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese delle procedure concorsuali;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 novembre 2011, recante *“Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”*;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l’articolo 4, comma 3 - *sexies*, ai sensi del quale, con le modalità di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”* ed in particolare l’articolo 14, che attribuisce alla Direzione generale del personale, dell’organizzazione e del bilancio le competenze in materia di programmazione e reclutamento del personale;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed i relativi decreti di attuazione;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”* che, all’articolo 1, comma 355, autorizza il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all’Area III;

Rilevato l’interesse dell’Amministrazione di acquisire nuove unità di tecnici della prevenzione per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali presso gli uffici periferici del Ministero della salute, nonché per far fronte alle emergenze sanitarie e di profilassi internazionale;

Vista la nota prot. 12412 del 28 marzo 2019 con la quale è stato comunicato al Dipartimento della funzione pubblica l’intendimento di reclutare 24 funzionari tecnici della prevenzione dell’area terza, fascia retributiva F1 a valere sull’autorizzazione ad assumere di cui alla citata legge n. 145/2018;

Visto l’articolo 1, comma 359, della citata legge n. 145/2018, in base al quale i bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l’esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell’ambito della pubblica amministrazione;

Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante *“Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”*;

Visto il decreto legge 25 marzo 2019, n. 22 recante *“Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea”* convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2019, n. 41;

Visto in particolare l’articolo 17 del citato decreto legge n. 22/2019 che autorizza il Ministero della salute, successivamente al recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di 67 unità appartenenti all’area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, al fine di assicurare la tutela della salute con l’obiettivo di adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere per motivi di economicità e di celerità nelle procedure di acquisizione delle risorse umane, all'indizione di una procedura concorsuale unica per l'assunzione di 91 funzionari tecnici della prevenzione per le esigenze dell'Amministrazione legate ai controlli sulle importazioni, incrementate successivamente all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea;

Considerato che il Ministero della salute è stato autorizzato con nota n. 4043 del 24 gennaio 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – a svolgere direttamente le procedure concorsuali per selezionare le suddette unità di personale munito di specifiche professionalità;

Visto il vigente CCNL “Funzioni centrali” del 12 febbraio 2018 applicabile al personale non dirigenziale del Ministero della salute;

Visto il D.D. 23 gennaio 2020 con il quale sono stati istituiti i profili professionali del personale non dirigenziale del Ministero della salute, tra i quali il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

DECRETA

Articolo 1

(Posti disponibili a concorso e relative riserve)

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 91 unità di personale con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, da inquadrare nella terza area – fascia retributiva F1 del ruolo dei dipendenti del Ministero della salute e da destinare agli uffici periferici del Ministero dislocati sul territorio nazionale (CODICE CONCORSO 786).

2. I posti disponibili sono così distribuiti:

- Liguria: 15 posti
- Lombardia: 8 posti
- Piemonte: 2 posti
- Veneto: 8 posti
- Friuli Venezia Giulia: 6 posti
- Emilia – Romagna: 8 posti
- Toscana: 7 posti
- Marche: 4 posti
- Lazio: 8 posti
- Campania: 10 posti
- Puglia: 5 posti
- Calabria: 5 posti
- Sicilia: 3 posti
- Sardegna: 2 posti.

3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.

4. I titoli di riserva di cui al comma 3 devono essere posseduti al termine di scadenza della presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella stessa; in caso contrario non saranno tenuti in considerazione.

5. Coloro che intendano avvalersi delle riserve indicate debbono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso; in caso di mancata dichiarazione in tal senso non vi sarà ammissione al beneficio.

6. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto di quanto disposto dall'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994.

7. In applicazione del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994, la percentuale dei posti riservati a diverso titolo non può comunque superare la metà dei posti messi a concorso.

8. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del D.P.R. n. 487/1994, se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo le disposizioni di legge citate nel presente articolo, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

9. I posti eventualmente non coperti per mancanza di candidati riservati risultati idonei saranno assegnati ad altri idonei secondo l'ordine della graduatoria finale.

Articolo 2 **(Requisiti di ammissione)**

1. Alla procedura concorsuale possono partecipare esclusivamente i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165/2001, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro e che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiorni di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché i sopraindicati soggetti di cui al suddetto articolo 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, devono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

c) idoneità fisica all'impiego specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. La condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni. Il Ministero della salute ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente;

d) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo;

e) aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

- laurea specialistica o laurea magistrale appartenente ad una delle classi delle lauree **SNT/04/S Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (DM 509/99)** e **LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (DM 270/04)**.

- laurea appartenente ad una delle classi delle lauree **SNT/04 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (DM 509/99)** e **L/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (DM 270/04)**.

- diploma universitario in **Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro** istituito ai sensi della legge 341/1990;

f) iscrizione in Italia all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro;

g) conoscenza della lingua inglese;

h) conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;

i) conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri).

I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ai sensi della vigente normativa in materia.

A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

- siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- siano stati interdetti dai pubblici uffici;
- siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
- siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito l'impiego a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- abbiano subito condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

Articolo 3

(Contenuto della domanda e cause di esclusione dal concorso)

1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a. nome e cognome;
- b. data, luogo di nascita e codice fiscale;
- c. indirizzo di residenza;
- d. cittadinanza posseduta;
- e. se cittadino italiano, di godere dei diritti civili e politici, nonché il comune nelle cui liste elettorali è iscritto oppure i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
- f. titolo di studio posseduto tra quelli indicati all'art. 2, comma 1, lett. e), con l'esatta indicazione dell'università che lo ha rilasciato, della data in cui è stato conseguito, nonché degli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza qualora il titolo sia stato conseguito all'estero;
- g. di essere iscritti in Italia all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, con l'esatta indicazione della sede dell'albo e degli estremi dell'iscrizione;
- h. conoscenza della lingua inglese e, per i soli candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, anche la conoscenza della lingua italiana;
- i. conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- j. idoneità fisica all'impiego specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. La condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica specifica alle mansioni;
- k. posizione regolare nei confronti degli obblighi militari limitatamente ai candidati per i quali sia previsto tale obbligo;
- l. di non avere procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne penali, per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni;
- m. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione e l'utilizzo di documenti falsi o viziati da invalidità

insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;

n. di avere diritto alla riserva di cui all'articolo 1, comma 3 del presente bando;

o. gli eventuali titoli di precedenza e preferenza posseduti, da far valere, a parità di valutazione, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;

p. il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale dove ricevere le comunicazioni inerenti il concorso;

q. l'eventuale condizione di portatore di handicap con indicazione del tipo di ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il requisito dell'idoneità fisica all'impiego previsto dall'articolo 2 del presente bando.

La condizione di portatore di handicap e la richiesta di ausilio e/o di tempi aggiuntivi devono essere debitamente certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992, con esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle prove concorsuali da svolgere.

La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame di ogni specifico caso. I tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova.

Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap ai sensi del punto q. dovrà essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgpob@postacert.sanita.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda.

Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente al suddetto termine, che comportino la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione con le predette modalità e documentate da certificazione medica, che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice;

r. l'eventuale invalidità uguale o superiore all'80% (in presenza della quale ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 104/1992, come modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista) posseduta entro il termine per la presentazione della domanda. Tale condizione deve permanere alla data di effettuazione delle prove preselettive. **Almeno 15 giorni prima dell'eventuale prova preselettiva** il candidato che si trovi nella condizione di cui al punto r) deve far pervenire, all'indirizzo di posta elettronica certificata dgpob@postacert.sanita.it, idonea certificazione rilasciata da una struttura pubblica sanitaria.

In mancanza della certificazione sanitaria il candidato non sarà ammesso a sostenere le successive prove scritte.

2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. L'eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato.

3. Alla domanda i candidati dovranno allegare, a pena di esclusione:

- *curriculum* formativo e professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto e contenente, a pena di esclusione, la dichiarazione di veridicità delle informazioni contenute, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

- la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

- la ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria di cui al successivo articolo 4.

4. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di ammissione avranno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. A norma dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Ministero della salute effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le

conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci.

6. Il Ministero della salute non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione dell'indirizzo riportato nella domanda da parte del candidato ovvero da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, né per disguidi postali, telegrafici o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

7. Gli aspiranti, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 4

(Diritto di segreteria)

1. Per la partecipazione al concorso è richiesto il pagamento del diritto di segreteria pari a **Euro 10,00 (dieci/00)**, quale contributo per la copertura delle spese della procedura, che sarà versato sul capitolo 3500 "*Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della salute*".

2. Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria di Roma (Succursale 348) **codice IBAN IT68C0100003245348020350004** indicando nella causale del versamento "*Contributo concorso pubblico per 91 posti di tecnico della prevenzione - Codice concorso 786*".

3. Il contributo di ammissione non è rimborsabile.

4. La ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 5

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale – «Concorsi ed esami»*, utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito *Internet* del Ministero della salute all'indirizzo www.concorsi.sanita.it e seguendo le indicazioni ivi specificate. Per l'accesso alla procedura informatica è richiesto ai candidati il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata personale attivo.

2. Sono considerate irricevibili le domande di ammissione al concorso prodotte con modalità diverse (es. posta, telefax, posta elettronica, ecc.).

3. La procedura di compilazione delle domande sarà attiva dalle **ore 12:00** del giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Qualora l'ultimo giorno utile cada in un giorno festivo, il termine è prorogato alle ore 12:00 del giorno successivo non festivo.

4. La data di presentazione della domanda è attestata dalla piattaforma informatica che, allo scadere del termine non permetterà più l'invio della domanda. La copia della domanda, comprensiva del numero identificativo attribuito dalla piattaforma informatica, è inviata alla PEC del candidato e resa disponibile nell'area riservata della medesima piattaforma.

5. Prima dell'invio della domanda il candidato avrà cura di verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare, la PEC alla quale il Ministero della salute invierà le comunicazioni inerenti al concorso. Se un candidato annulla la domanda di partecipazione inviata dovrà, entro i termini previsti dal bando, ripresentarla effettuando un nuovo invio. Le domande di partecipazione al concorso annullate non saranno prese in considerazione ai fini della selezione. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dalla piattaforma informatica.

6. Il giorno della prova scritta o della eventuale prova preselettiva, all'atto dell'identificazione, il candidato - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia - sarà chiamato ad autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. A tal fine, una copia della domanda stessa - stampata a cura del candidato - dovrà essere presentata per l'acquisizione della firma autografa. Il candidato dovrà essere munito di uno dei documenti previsti dall'art. 35 del suddetto D.P.R. n. 445/2000 (possibilmente quello dichiarato nella domanda), e, qualora non sia in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti, non sarà ammesso a sostenere la prova. Parimenti non sarà ammesso a sostenere la prova il candidato che rifiuti o non sia in grado di confermare mediante l'autocertificazione di cui al presente comma i requisiti e i titoli dichiarati nella domanda presentata mediante la piattaforma informatica di cui al comma 1.

Articolo 6

(Prova preselettiva e calendario delle prove)

1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a 10 volte il numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione potrà procedere all'espletamento di una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte.
2. L'eventuale prova preselettiva consisterà nella risposta ad una serie di quesiti a risposta multipla riguardanti le materie previste dal bando di concorso per l'espletamento delle prove d'esame, nonché sulla lingua inglese.
3. Sulla base dei risultati di tale prova è ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore al triplo dei posti messi a concorso. Il predetto limite può essere superato per ricomprensivi i candidati risultati a pari merito con quello classificato all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneità.
4. L'Amministrazione può affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici o privati. Le prove preselettive possono essere gestite con l'ausilio di società specializzate.
5. Il diario della eventuale prova preselettiva e le indicazioni concernenti le modalità di svolgimento della prova saranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" e sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.salute.gov.it, sezione "Concorsi", almeno venti giorni prima della data stabilita per la prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non si presenteranno, per qualsiasi causa, a sostenere la prova preselettiva verranno considerati rinunciatari con esclusione dal concorso.
6. L'esito della prova preselettiva sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, come modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato portatore di handicap affetto da invalidità uguale o superiore all'80 % non è tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
8. Nel caso in cui non sia effettuata la prova preselettiva, i candidati saranno informati del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte con apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 4^a serie speciale "Concorsi ed esami" e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it, sezione "Concorsi" almeno quindici giorni prima della data stabilita per le prove stesse. Tale pubblicazione vale quale notifica a tutti gli effetti. I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove scritte senza alcun altro preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un documento d'identità in corso di validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede stabilita, qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.

9. L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento in ciascuna delle prove scritte del punteggio minimo indicato al successivo articolo 6.

10. Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sarà data comunicazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa, con indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla. Nella suddetta comunicazione sarà riportata la votazione conseguita nelle prove scritte, nonché il punteggio attribuito nella valutazione del curriculum ai sensi del successivo articolo 7.

11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Articolo 7 (Prove d'esame)

1. Le prove del concorso consistono in due prove scritte e in una prova orale.

2. La prima prova scritta, di carattere teorico, consisterà nella redazione di un elaborato o nella soluzione di quesiti a risposta sintetica su una o più delle seguenti materie:

igiene dei trasporti e dell'ambiente (inclusi rifiuti e acque non per uso alimentare); igiene e sicurezza degli alimenti e delle bevande; sanità pubblica veterinaria; sanità pubblica con particolare riferimento agli aspetti che riguardano le sostanze e i prodotti chimici, i prodotti medicinali, i dispositivi medici, i cosmetici, i biocidi, i fitosanitari; patologie infettive umane e animali e loro prevenzione e gestione; profilassi internazionale; elementi di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro l'ambiente (Libro II, Titolo VI bis) e ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.

3. La seconda prova scritta, di carattere teorico – pratico, consisterà nella redazione di un atto o nella risoluzione di un caso pratico con relazione esplicativa riguardante gli ambiti di competenza del Ministero della salute.

4. La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sulle seguenti materie:

- organizzazione e funzionamento del Ministero della salute, nonché degli enti, istituti ed agenzie facenti parte del Servizio sanitario nazionale;
- normativa sanitaria nazionale, comunitaria e internazionale;
- elementi di procedura penale limitatamente alle funzioni e ai doveri degli ufficiali di polizia giudiziaria;
- elementi di diritto amministrativo con particolare riferimento ai diritti e ai doveri dei pubblici dipendenti e alla normativa in materia trasparenza e prevenzione della corruzione;
- informatica, con particolare riferimento all'utilizzo del personal computer e dei software più diffusi, anche mediante una verifica pratica.
- lingua inglese.

5. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

6. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.

Articolo 8 (Commissione esaminatrice)

1. Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione esaminatrice composta da 3 esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso secondo quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e dagli artt. 35 e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Presidente ed i membri della Commissione potranno essere scelti anche tra il personale in quiescenza.
3. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario della terza area in servizio presso il Ministero della salute.
4. Alla Commissione potranno essere aggregati membri aggiunti di comprovata esperienza nella lingua inglese e/o nell'informatica.
5. La commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 90 punti per le prove d'esame;
 - b) 10 punti per il curriculum formativo e professionale dei candidati.
6. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
 - 30 punti per la prima prova scritta;
 - 30 punti per la seconda prova scritta;
 - 30 punti per la prova orale.
7. La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte e nella prova orale e dal punteggio conseguito per la valutazione del curriculum formativo e professionale.
8. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri di valutazione del curriculum e delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi. Nell'attribuzione del punteggio per il curriculum formativo e professionale sarà valorizzata in modo particolare l'esperienza lavorativa posseduta dai candidati in materia di tutela della salute nell'ambito della pubblica amministrazione, nonché il possesso di titoli di studio e accademici ulteriori ed eventuali servizi prestati presso la pubblica amministrazione.
9. La valutazione del curriculum, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

Articolo 9

(Titoli di preferenza, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale)

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo, l'Amministrazione provvederà d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero della salute, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dgpob@postacert.sanita.it, i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano già in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.
3. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, sarà riformulata dall'Amministrazione tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall'articolo 2 del presente bando.
4. Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali due o più candidati si classificano nella stessa posizione, sarà preferito il candidato più giovane di età, ai

sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 191 del 1998. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all'art. 1 del presente bando di concorso.

5. La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito Internet del Ministero della salute e ne sarà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4^a serie speciale, Concorsi ed esami. Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Articolo 10

(Accertamento del possesso dei requisiti e assunzione dei vincitori)

1. I vincitori del concorso, nel rispetto della normativa in materia di assunzione nel pubblico impiego, saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione.
2. I vincitori del concorso saranno assegnati agli uffici periferici del Ministero della salute in base alle esigenze di servizio esistenti al momento dell'assunzione.
3. I vincitori del concorso saranno assunti in prova, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il livello di inquadramento di cui all'articolo 1.
4. I vincitori del concorso dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione pubblica o ente privato, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso contrario, dovrà essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l'impiego presso il Ministero della salute.
5. L'assunzione in ruolo è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova pari a quattro mesi di servizio effettivo. Il periodo di prova, se concluso favorevolmente, viene computato come servizio di ruolo effettivo. Ove l'esito sia sfavorevole, viene dichiarata la risoluzione del rapporto. Il periodo di prova decorre dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.
6. L'accettazione dell'assunzione non può in alcun modo essere condizionata, pena la decadenza dal diritto di assunzione. All'atto dell'accettazione dell'assunzione, i candidati vincitori assumeranno l'impegno ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 2013, n. 62, pubblicato sulla G.U. n. 129 del 4 giugno 2013 – serie generale, il Codice di comportamento del Ministero della Salute approvato con Decreto Ministeriale in data 6 marzo 2015 e il vigente CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018.
7. I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dal Ministero della salute, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la relativa assunzione in servizio saranno considerati rinunciatari.

Articolo 11

(Accesso agli atti del concorso)

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è differito fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Articolo 12
(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine sono raccolti e conservati presso la sede del Ministero della salute, in Roma, e possono essere trattati con l'utilizzo di procedure anche automatizzate, ai soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti la gestione delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, e al personale del Ministero della salute e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del dipendente.
3. Il conferimento di tali dati è da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso.
4. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento, tra cui l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, l'opposizione al trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei medesimi dati personali.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma.

Articolo 13
(Norme di salvaguardia)

1. Il Ministero della salute si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura concorsuale ove sopravvengano circostanze che, a suo insindacabile giudizio, siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi.
3. Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie speciale – Concorsi ed Esami.
4. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. *CELOTTO*

Roma, 27 gennaio 2020